



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



GUIDARE SCALZI O IN INFRADITO: SI PUÒ?

Se guido scalzo posso essere multato? C'è una norma specifica od occorre verificare caso per caso?

di **Emmanuel Luciano**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Domenica 24 Luglio 2016

Ammettetelo: una volta giunta l'estate, guidare il proprio autoveicolo con i piedi scalzi o con gli infradito diventa molto più comodo e semplice oltre che meno soffocante; vi siete mai chiesti, tuttavia, cosa potrebbe accadere qualora la volante della polizia dovesse fermarVi e chiederVi di scendere? È possibile elevare una sanzione amministrativa ad un'automobilista che sta guidando senza scarpe chiuse e, quindi, in condizioni di non perfetto controllo dei pedali?

Da molti considerate un pericolo quando si è alla guida, le calzature estive (per tali, intendesi **sandali, infradito, zoccoli e ciabatte**) diventano, tuttavia, una necessità quando ci si sposta da una spiaggia a un'altra o quando, in una località estiva, ci si muove per piccoli tratti.

Il rischio, però, di essere fermati dalla volante della polizia anche solo per un semplice controllo e di essere poi sanzionati per una banale infrazione come quella in esame, porta spesso gli automobilisti a conservare, all'interno dell'auto, un paio di calzature tradizionali, pronte per essere indossate non appena si mette in moto il veicolo. Il problema, per ovvie ragioni, si pone a maggior ragione quando **si guida completamente scalzi**.

Contrariamente, tuttavia, a quanto comunemente si crede, **non è più vigente**, all'interno del **D.lgs 285/1992** meglio conosciuto come **Codice della strada**, la norma che un tempo **vietava di guidare scalzi o con scarpe non chiuse**. Ciò avviene soprattutto in considerazione dei cambiamenti tecnologici che hanno portato le auto a rispondere più prontamente ai comandi del conducente. L'obbligo, infatti, di portare scarpe ben legate al piede (ed, in particolare, dietro il calcagno) era stato imposto perché, fino a poco tempo fa, i freni non erano così sensibili come quelli di oggi ed, al fine di poter consentire un rapido blocco del mezzo in una condizione di necessità, era necessario spingere con forza sul sistema meccanico. In parole povere, il rischio che il piede scivolasse dal pedale aveva portato il legislatore ad adottare questa rigorosa previsione.

Nell'epoca attuale, invece, i sistemi di frenata sono quasi tutti idraulici o, comunque, computerizzati; i cambi sono automatici ed, in molte auto, la frizione addirittura non esiste più; l'acceleratore è in grado di controllare lo stile di guida del conducente e di adeguarsi ad esso o, addirittura, di restare "bloccato" entro un tetto di velocità preimpostato dallo sterzo. Tutto ciò ha portato a catalizzare l'attenzione del legislatore su altri obblighi comportamentali, **cancellando in toto il divieto di guidare scalzi o con sandali e infradito**.

Non esiste, quindi, una norma specifica che sanzioni il comportamento di colui che guida

scalzo o privo di calzature chiuse.

Il legislatore, tuttavia, ha sostituito la predetta norma con una di carattere più generico, da interpretare, come dicono gli inglesi, case by case: in particolare il nuovo codice della strada stabilisce che il conducente debba sempre **conservare il controllo** del proprio veicolo, in modo tale da poter compiere tutte le **manovre necessarie**, in condizioni di sicurezza, al fine di garantire la **tempestiva frenata** dell'automobile entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a **qualsiasi ostacolo prevedibile**.

Tale norma, tuttavia, si presta, per la sua estrema genericità, ad una serie di ampie interpretazioni, che, in prima battuta, vengono rimesse al vigile od al pubblico ufficiale chiamato a verificare se, in base al tipo di automobile e di calzari, la guida può dirsi sicura e, solo in un secondo momento, in caso di contestazione della decisione adottata da quest'ultimo, al **giudice**, con ricorso avverso l'eventuale **sanzione amministrativa**.

In buona sostanza, qualora il pubblico ufficiale dovesse decidere che, nel caso concreto, il conducente guidava in modo non consono a garantire il pieno controllo del mezzo, sarà poi il magistrato ad avere l'ultima parola, eventualmente avvalendosi di una **consulenza tecnica** che possa valutare la qualità delle calzature sulla base della sensibilità dei pedali dell'auto e della loro risposta ai comandi del piede.

Al fine di cercare una soluzione al problema sulla base di un'interpretazione autentica, è curioso controllare cosa scrive la **polizia di Stato** sul proprio sito. Ebbene, in una pagina web dedicata alla questione, nel rispondere al quesito se **sia possibile guidare l'auto scalzi o con sandali infradito**, la Polizia ha espressamente chiarito che il divieto è stato ufficialmente abrogato, ma resta in ogni caso l'obbligo, per il conducente, di **autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori**, al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).

Ancora una volta, quindi, non prevale una regola generale e valida per tutti i casi, ma tutto viene rimesso alla valutazione della concreta situazione.

Da quanto si è detto finora, sembrerebbe che i proprietari di auto più "datate" debbano continuare ad indossare scarpe chiuse al fine di evitare il rischio sanzione. Coloro i quali, invece, hanno acquistato un'automobile di ultima generazione, quali quelle prodotte nell'arco degli ultimi dieci anni, dotate quindi di **freni idraulici** e/o **ABS**, non dovrebbe temere alcunché e potrebbe quindi **guidare scalzo** o con sandali, infradito, zoccoli o altri tipi di calzature non chiuse.

Qualora dovesse verificarsi un incidente, è abitudine delle assicurazioni – che di norma le provano tutte pur di non pagare – verificare se lo scontro è stato determinato da negligenza grave; ciò sta a significare che la compagnia, qualora sul verbale della polizia dovesse risultare indicato che il conducente guidava scalzo o con i sandali, potrebbe appigliarsi a questo dato di fatto, sebbene non sia stata elevata alcuna sanzione. La questione andrà contestata poi nelle opportune sedi giudiziarie, ma di certo, almeno in prima battuta, potrebbe costituire un ostacolo.

Insomma, in casi simili, un avvocato può sempre tornare utile.